

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1475

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002

—————

Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste
e delle candidature elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai diffusa l'esigenza di semplificazione delle formalità di presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali eliminando l'obbligo di raccolta e di autenticazione di firme per ogni movimento e partito politico che già è rappresentato nel Parlamento nazionale e in quello europeo attraverso gruppi parlamentari, ovvero attraverso uno o più senatori o deputati eletti nell'ultima tornata elettorale. Appare, infatti, evidente che tali

presenze sono la prova che i gruppi o i singoli esponenti rappresentano un adeguato numero di elettori sicché non occorre l'ulteriore dimostrazione - attraverso le sottoscrizioni - che i loro candidati siano l'espressione di consistenti fasce di cittadini meritevoli di essere rappresentati in Parlamento.

A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, ma anzi consentirà un notevole risparmio agli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art.18-*ter.* - *1.* Non è necessaria, per la presentazione delle liste, alcuna sottoscrizione per i partiti o movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura conclusasi con la convocazione dei comizi elettorali, purchè gli stessi abbiano presentato candidature con propri contrassegni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle Camere o nel Parlamento europeo.

2. Sono parimenti escluse le sottoscrizioni per le liste contraddistinte da contrassegni composti da più simboli, uno dei quali sia identico a quello dei partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

